

1

IL COMMITTENTE VERSA I CONTRIBUTI

In caso di appalto non genuino, gli ispettori potranno recuperare i contributi dallo pseudo-committente, poiché il rapporto previdenziale tra datore ed ente previdenziale trova la propria

fonte nella legge e prescinde dalla stipula di un atto negoziale, è indifferente alle sue vicende processuali ed è del tutto sottratto alla disponibilità delle parti. Il Ccnl da considerare per determinare l'imponibile sarà quello del committente

2

SENZA RICORSO, LA PAGA VIENE DALL'APPALTATORE

Nel caso dell'appalto illecito la costituzione del rapporto di lavoro con il committente dipende dal ricorso giudiziale del lavoratore ex articolo 414 del Codice di procedura civile. Quindi,

senza la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore – fuori dall'ipotesi di imputazione automatica ex articolo 38, comma 1, del Dlgs 81/2015 – la diffida accertativa potrà essere adottata solo nei confronti dello pseudo-appaltatore

3

SANZIONE A COMMITTENTE E APPALTATORE

Il Dlgs 8/2016 ha depenalizzato le ipotesi di appalto privo dei requisiti previsti dall'articolo 29, comma 1, del Dlgs 276/2003. La sanzione amministrativa da applicare è di 50 euro per ogni

lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, applicabile sia allo pseudo-appaltatore, sia al committente-utilizzatore. La sanzione non potrà essere inferiore a 5mila euro, né superiore a 50mila. Si può applicare la diffida

4

NON SCATTA LA SANZIONE PER LAVORO NERO

L'effettivo utilizzatore può essere considerato il datore di lavoro del personale impiegato nell'appalto. Tutti gli atti compiuti dall'appaltatore per la

costituzione o la gestione del rapporto si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente usato la prestazione. Pertanto, è esclusa l'applicazione delle sanzioni per lavoro "nero"